



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 del 30-04-2026

Registro generale n. 88

Oggetto: *REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 28/04/2026*

IL VICESINDACO

RICHIAMATO l'articolo 53 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii. che attribuisce al Vicesindaco le funzioni di sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 67 del 17/02/2026 avente per oggetto: "D.lgs. 30/05/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" Approvazione risultanze campionamenti anno 2025. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2026;

CONSIDERATO che l'Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026 dispone l'avvio della stagione balneare 2026 dal 01 maggio con termine 30 settembre;

VISTO l'Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2025 e in particolare impone ai Comuni, nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgsn. 116/08;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

VISTA la comunicazione da parte dell'ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo a mezzo posta elettronica Protocollo n. 17472/2026 del 28/04/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19493 in data 28/04/2026, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui all'Allegato "A" del D.M. del 30.03.2010 a seguito dei prelievi effettuati in data 27/04/2026 nei punti di monitoraggio seguenti:

Punto di prelievo	Denominazione	Parametri NON CONFORMI	Parametri NON CONFORMI
IT013067037007	300 m sud foce Fiume Tordino	Enterococchi intestinali (MPN/100mL): 262	Escherichia coli (MPN/100mL): >657

Valore limite Enterococchi: 200 MPN/100mL Valore limite Escherichia coli: 500 MPN/100mL

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n° 38 del 28/04/2026, con la quale si vietava temporaneamente la balneazione delle acque del mare di pertinenza dei punti di prelievo **IT013067037007 con denominazione “300 m Sud foce fiume Tordino”**;

VISTA la comunicazione da parte dell'ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo a mezzo posta elettronica, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20068 in data 30/04/2026, riportante i risultati di **conformità** delle acque di balneazione di cui all'Allegato “A” del D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013067037007 con denominazione “300 m Sud foce fiume Tordino”** del Comune di Roseto degli Abruzzi, effettuate in data 29/04/2026.

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATE:

- la Legge 241/90 del 07.08.90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 17/02/2026

ORDINA

con decorrenza immediata, la **REVOCA** della propria precedente ordinanza n. 38 del 28/04/2026 con la quale si vietava temporaneamente la balneazione delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013067037007 con denominazione “300 m Sud foce fiume Tordino”**

DISPONE

- nei confronti del Settore II° - Servizio LL.PP., di provvedere alla rimozione dei cartelli, collocati nel tratto di costa sopra indicato, con decorrenza immediata;
- nei confronti della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, le attività di verifica e controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE altresì

- che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo pretorio del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché tramite apposizione sul luogo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - ✓ Ufficio Circondariale Marittimo;
 - ✓ ARPA – Dipartimento Provinciale di Teramo;
 - ✓ ASL Teramo;

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Regione Abruzzo Servizio Opere marittime e Qualità delle Acque Marine;
- ✓ Ministero dell'Ambiente Servizio Tutela delle Acque;
- ✓ Ministero della Sanità Dipartimento di Prevenzione.

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Riccardo Malatesta in qualità di Dirigente del Settore I.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034 o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199

II VICESINDACO

Rag. Angelo Marcone